

# FLASH REPORT

## Il nuovo “Intermediario Finanziario Unico”

Giugno 2015

Il 4 settembre 2010 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 141 del 13 agosto 2010, attuativo della Direttiva comunitaria n. 48/2008, che riforma la disciplina del credito al consumo e aggiorna il Testo Unico Bancario, introducendo una **nuova modalità di individuazione degli intermediari finanziari** iscritti all'elenco generale e comportando, in particolare, le seguenti modifiche:

- Limitazione dell'ambito della riserva di attività degli intermediari finanziari alla sola **concessione di finanziamenti**;
- Istituzione di un **Albo Unico** degli intermediari finanziari (“Albo 106 T.U.B.”), superando così la preesistente bipartizione tra gli intermediari iscritti nell'elenco speciale (sottoposti alla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia) e quelli iscritti nell'elenco generale, assoggettati a limitate forme di controllo;
- Previsione dell'iscrizione nel citato “Albo 106 T.U.B.” dei confidi di maggiori dimensioni e delle agenzie di prestito su pegno, nonché, in una sezione separata, delle società fiduciarie controllate da una banca o aventi un capitale versato non inferiore al doppio di quello previsto dal codice civile per le società per azioni;
- Rafforzamento dell'impianto delle **regole** e dei **poteri sugli intermediari finanziari** iscritti nell'Albo Unico, e introduzione di un regime di **vigilanza** consolidata sui gruppi finanziari.

La rivisitazione normativa si è conclusa con la pubblicazione da parte della Banca d'Italia, in data 12 maggio 2015, della Circolare 288/2015, “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”, finalizzata a dare piena attuazione alla riforma del Titolo V del T.U.B.

**Tali disposizioni entreranno in vigore** il 60° giorno successivo alla pubblicazione sul sito di Banca d'Italia, ovvero **l'11 luglio 2015**.

I destinatari della disciplina potranno usufruire del regime transitorio previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 141/2010 di riforma del Titolo V del T.U.B. In particolare, ai fini dell'iscrizione al nuovo Albo Unico:

- Gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui al previgente articolo 107 che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti e gli intermediari iscritti nell'elenco generale ex art. 106 TUB inclusi nella vigilanza consolidata bancaria dovranno presentare istanza di autorizzazione **entro l'11 ottobre 2015**<sup>1</sup>;
- Gli intermediari iscritti nell'elenco generale di cui al previgente articolo 106, le società fiduciarie previste all'articolo 199, comma 2, del T.U.F., i confidi di maggiori dimensioni e le agenzie di prestito su pegno dovranno presentare istanza di autorizzazione **entro il 12 febbraio 2016**.

Rimane fermo che tutti i soggetti operanti nel settore finanziario potranno continuare ad operare fino al 12 maggio 2016; dopodiché, se non saranno iscritti nell'Albo Unico, dovranno porre in liquidazione la società o modificare il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento alle attività riservate.

<sup>1</sup> Gli stessi termini si applicano ai soggetti che svolgono servizi di cassa e di pagamento in operazioni di cartolarizzazione, previsti dall'art. 2 commi 3, 6 e 6-bis della L. 130/99


## Cosa devono fare gli intermediari finanziari?

La disciplina dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di concessione dei finanziamenti è finalizzata a verificare l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione dell'intermediario che intenda iscriversi nell'Albo ex art. 106 T.U.B. .

Le principali finalità dello schema di disciplina predisposto dalla Banca d'Italia sono relative all'applicazione della c.d. "vigilanza equivalente" a quella bancaria e all'introduzione di un *framework* normativo di riferimento uniforme e allineato alle prassi internazionali. È inoltre richiesto il rafforzamento della capacità degli intermediari di gestire i rischi aziendali, attraverso l'affermazione dell'importanza di un Sistema dei Controlli Interni integrato.

È consigliabile prevedere che la presentazione in CdA della domanda di autorizzazione sia preceduta da un'analisi interna, finalizzata all'individuazione di eventuali *gap* rispetto ai requisiti previsti dalle nuove disposizioni normative e all'attuazione delle modifiche necessarie ad assicurare il rispetto dei requisiti minimi.

Nello schema seguente sono rappresentate le fasi propedeutiche alla presentazione della domanda di autorizzazione all'Autorità di Vigilanza:



Le nuove disposizioni avranno impatti di diversa entità sugli intermediari finanziari, coerentemente con l'attuale appartenenza degli stessi agli elenchi ex art. 106 o ex art. 107. È possibile, quindi, distinguere le principali novità introdotte dalle nuove disposizioni in corrispondenza delle diverse tipologie di soggetti.

## Le società attualmente iscritte nell'elenco speciale ex. art. 107

Le principali novità introdotte dalle nuove disposizioni possono essere sintetizzate nei seguenti punti:

- Maggiore collaborazione e integrazione tra gli attori coinvolti nel Sistema dei Controlli Interni;
- Inserimento del Rischio di Liquidità, del Rischio di Tasso d'Interesse e del Rischio di Cartolarizzazione, nell'ambito del processo ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*);
- Maggiore rilevanza della gestione della liquidità e della tesoreria nell'ambito del processo di controllo prudenziale.

La tabella successiva rappresenta gli esiti di una valutazione preliminare degli impatti derivanti dal recepimento delle nuove disposizioni da parte degli intermediari attualmente ex. art. 107, con riferimento ai singoli titoli della Circolare 288/2015:

<i>Previsioni normative</i>	<i>Livello Impatti</i>
<b>Titolo I</b> SOGGETTI E ATTIVITÀ	
<b>Titolo II</b> PARTECIPANTI ED ESPONENTI	
<b>Titolo III</b> ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI	
<b>Titolo IV</b> VIGILANZA PRUDENZIALE	
<b>Titolo V</b> VIGILANZA INFORMATIVA E ISPETTIVA E OPERAZIONI RILEVANTI	
<b>Titolo VI</b> SANZIONI	
<b>Titolo VII</b> ALTRI SOGGETTI FINANZIARI	

Livello di significatività degli impatti attesi nell'implementazione ottimale delle previsioni normative

Fonte: elaborazione Protiviti

## Le società attualmente iscritte nell'elenco generale ex. art. 106

I principali elementi di novità introdotti dalla nuova disciplina sono:

- Formalizzazione di un Sistema dei Controlli Interni, che comprenda la definizione di funzioni di controllo che collaborino proattivamente con le diverse aree aziendali;
- Implementazione e monitoraggio nel continuo di un processo ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*), tramite l'identificazione, la misurazione e la gestione, tra gli altri, dei Rischi di Credito, Operativi e di Mercato;
- Predisposizione di adeguati flussi documentali al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla Vigilanza Informativa e da quella Ispettiva.

Nella tabella seguente vengono rappresentati gli esiti della valutazione preliminare degli impatti derivanti dal recepimento delle nuove disposizioni da parte degli intermediari ex. art. 107, con riferimento ai singoli titoli della Circolare 288/2015:

<i>Previsioni normative</i>	<i>Livello Impatti</i>
<b>Titolo I</b> SOGGETTI E ATTIVITÀ	
<b>Titolo II</b> PARTECIPANTI ED ESPONENTI	
<b>Titolo III</b> ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI	
<b>Titolo IV</b> VIGILANZA PRUDENZIALE	
<b>Titolo V</b> VIGILANZA INFORMATIVA E ISPETTIVA E OPERAZIONI RILEVANTI	
<b>Titolo VI</b> SANZIONI	
<b>Titolo VII</b> ALTRI SOGGETTI FINANZIARI	

Livello di significatività degli impatti attesi nell'implementazione ottimale delle previsioni normative

Fonte: elaborazione Protiviti

## Focus Società Fiduciarie














L'art. 199 T.U.F., come modificato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs. 141/2010, individua le società fiduciarie che sono tenute a iscriversi in una sezione separata dell'Albo 106 del T.U.B.<sup>2</sup>; dette fiduciarie devono essere autorizzate dalla Banca d'Italia e sono assoggettate ai poteri di vigilanza della medesima autorità per assicurare il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007.

Nella definizione delle norme si è tenuto conto, oltre che delle disposizioni del T.U.F., della disciplina delle società fiduciarie dettata dalla Legge n. 1966/1939 e del D.M. 16 gennaio 1995, non abrogati né modificati dal nuovo testo dell'art. 199. Pertanto, le disposizioni mantengono l'attuale fisionomia e operatività delle società fiduciarie per quanto riguarda sia la delimitazione delle attività esercitabili sia la circostanza che le stesse siano autorizzate e vigilate anche da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico.

Le società fiduciarie tenute a iscriversi alla sezione separata dell'Albo dovranno formulare apposita domanda di autorizzazione, predisponendo a tal fine la documentazione prevista dalle nuove disposizioni.

Anche per questa tipologia di nuovo intermediario finanziario è consigliabile prevedere che la presentazione della domanda di autorizzazione sia preceduta da un'analisi interna, finalizzata all'individuazione di eventuali *gap* rispetto ai requisiti previsti dalle nuove disposizioni normative e all'attuazione delle modifiche necessarie ad assicurare il rispetto dei requisiti minimi.

Alle società fiduciarie si applicherà solo in parte il contenuto delle disposizioni previste dalla Circolare 288/2015. La tabella successiva riporta il dettaglio dell'applicabilità, a livello dei singoli capitoli, dei diversi titoli:

Titolo	Capitolo	Titolo	Capitolo
Titolo I – Soggetti e attività	Capitolo 1 – Autorizzazione 	Titolo V – Vigilanza informativa e ispettiva e operazioni rilevanti	Capitolo 1 - Vigilanza informativa 
	Capitolo 2 - Gruppo finanziario 		Capitolo 2 - Comunicazioni alla Banca d'Italia 
	Capitolo 3 - Attività esercitabili e partecipazioni detenibili 		Capitolo 3 - Operazioni rilevanti 
Titolo II – Partecipanti ed esponenti	Capitolo 1 - Partecipazioni al capitale degli intermediari finanziari e delle società finanziarie Capogruppo 		Capitolo 4 - Vigilanza ispettiva 
	Capitolo 2 - Esponenti aziendali 	Titolo VI – Sanzioni 	
Titolo III - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni	Capitolo 1 - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni 	Titolo VII - Altri soggetti finanziari	Capitolo 1 - Consorzi di garanzia collettiva dei fidi 
			Capitolo 2 - Società fiduciarie 
Titolo IV – Vigilanza prudenziale 	Capitolo 3 - Agenzie di prestito su pegno 		

 Capitolo applicabile  
 Capitolo applicabile con restrizioni riportate nel Titolo VII  
 Capitolo non applicabile

<sup>2</sup> Si tratta delle società fiduciarie dinamiche, dette anche fiduciarie di gestione, che hanno come attività principale la valorizzazione del patrimonio del fiduciante mediante operazioni in valori mobiliari di investimento e disinvestimento, il tutto sotto la vigilanza della CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) e di Banca d'Italia. In alternativa, la società fiduciaria può configurarsi come statica (anche detta fiduciaria di amministrazione): essa ha come ruolo principale la gestione e la conservazione del patrimonio del fiduciante garantendo l'esercizio dei diritti inerenti ai beni, la puntuale esecuzione di obbligazioni e transazioni, oltre alla riservatezza nei confronti di tutti coloro che siano dotati di un legittimo potere d'indagine.

## Focus sulla funzione di Risk Management

Il sistema di *governance* e dei controlli interni riveste un ruolo centrale per il perseguimento degli obiettivi di sana e prudente gestione. In tal senso, le nuove norme hanno la finalità, da un lato, di adeguare le regole organizzative degli intermediari finanziari a quelle degli altri soggetti vigilati (adottando un approccio coerente con le regole e le linee guida internazionali), dall'altro, di modulare le previsioni in relazione alla dimensione, complessità e natura dell'attività svolta da tali soggetti.

Per quanto attiene al sistema dei controlli interni è previsto che gli intermediari istituiscano funzioni aziendali di controllo (Risk Management, Compliance, Internal Audit) indipendenti sia rispetto alle attività controllate sia tra loro.

Dal 1° gennaio 2014, la disciplina prudenziale delle banche è cambiata per effetto dell'applicazione del "pacchetto CRR/CRD IV" (*Capital Requirement Regulation* e *Capital Requirement Directive*), che dà attuazione in Europa alle nuove regole prudenziali definite dal Comitato di Basilea (cd. Basilea 3). In relazione a ciò, la Banca d'Italia ha deciso di applicare agli intermediari finanziari, con i necessari adattamenti, lo **stesso regime prudenziale** di misurazione e controllo dei rischi delle banche, in modo da assicurare il mantenimento della "vigilanza equivalente" e presidiare – in linea con gli orientamenti internazionali - i rischi dello "shadow banking".


Essendo la regolamentazione prudenziale delle banche dettata in gran parte (I e III Pilastro) direttamente dal CRR, la Circ. 288 fa ampio ricorso alla tecnica del rinvio, favorendo in questo modo la disponibilità di un quadro normativo in materia di vigilanza prudenziale **uniforme, costantemente aggiornato, allineato alle migliori prassi internazionali** di misurazione e controllo prudenziale dei rischi.

La funzione di Risk Management:

- collabora alla definizione delle **politiche di governo e del processo di gestione dei rischi**, nonché delle relative procedure e modalità di rilevazione e controllo, verificandone l'adeguatezza nel continuo;
- verifica nel continuo l'**adeguatezza del processo di gestione dei rischi** e dei relativi limiti operativi;
- è responsabile dello sviluppo e del mantenimento dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi; in tale contesto sviluppa **indicatori** in grado di evidenziare **situazioni di anomalia**;
- monitora costantemente l'evoluzione dei rischi aziendali e il **rispetto dei limiti operativi** all'assunzione delle varie tipologie di rischio;
- analizza i rischi dei nuovi prodotti e servizi** e di quelli derivanti dall'ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato;
- verifica il corretto svolgimento del **monitoraggio andamentale del credito**;
- verifica l'**adeguatezza e l'efficacia delle misure adottate per remediare alle carenze** riscontrate nel processo di gestione dei rischi.

In particolare, per le società attualmente iscritte nell'elenco speciale ex. art. 107 i principali impatti per la funzione di Risk Management riguardano:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maggiore articolazione della disciplina nell'ambito del processo di esternalizzazione di funzioni aziendali importanti o di controllo</li> </ul>	OFG (in materia di esternalizzazione)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definizione di una metodologia standard di valutazione dei rischi derivanti dall'esternalizzazione</li> <li>• Costante presidio dei rischi derivanti dall'esternalizzazione</li> </ul>	Risk Management
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definizione di politiche e procedure per la gestione del Rischio di Liquidità, con particolare riferimento ai meccanismi di quantificazione delle riserve di liquidità</li> <li>• Definizione di un processo per l'implementazione di prove di stress test</li> <li>• Definizione del Contingency Funding Plan</li> </ul>	Risk Management Tesoreria e Finanza
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maggiore coinvolgimento della Funzione Risk Management nel processo di pianificazione strategica</li> <li>• Verifica nel continuo dell'adeguatezza del processo di gestione dei rischi e dei relativi limiti operativi e delle misure adottate per remediare le carenze riscontrate</li> <li>• Sviluppo di indicatori per monitorare l'adeguatezza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi</li> <li>• Verifica del corretto svolgimento del monitoraggio andamentale del credito</li> </ul>	Risk Management



\*\*\*

Protiviti, da anni impegnata nell'assistenza ai propri Clienti su tematiche inerenti al "Sistema dei controlli interni" può assistere la Vostra organizzazione nell'intero processo di adeguamento alle nuove disposizioni, e sta già svolgendo questa attività presso un primario intermediario finanziario, al fine di preparare l'istanza autorizzativa entro l'estate. Grazie alle numerose esperienze realizzate presso primarie realtà (del mondo finanziario e non) in tema di *assessment* sul Sistema dei Controlli Interni, ha un approccio consolidato per supportare gli intermediari finanziari nel percorso di adeguamento normativo. Tale approccio è organizzato in maniera modulare, normalmente così articolato:

- Attività preliminari
- Gap Analysis e identificazione delle possibili soluzioni
- Definizione del piano degli interventi
- Supporto alla predisposizione dell'istanza di autorizzazione
- Realizzazione del piano degli interventi

In particolare, ha già sviluppato una serie di strumenti di lavoro funzionali alla realizzazione dell'approccio precedentemente descritto, tra i quali una *checklist* sulla Circ. 288/2015, che definisce nel dettaglio gli obiettivi di controllo che l'intermediario deve verificare prima di procedere all'istanza.

Area	Obiettivo di Controllo	Descrizione dell'Obiettivo	Strumenti di Lavoro	Stato
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1
1	1.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.1
1	1.1	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1
1	1.1	1.1.4	1.1.4.1	1.1.4.1
1	1.1	1.1.5	1.1.5.1	1.1.5.1
1	1.1	1.1.6	1.1.6.1	1.1.6.1
1	1.1	1.1.7	1.1.7.1	1.1.7.1
1	1.1	1.1.8	1.1.8.1	1.1.8.1
1	1.1	1.1.9	1.1.9.1	1.1.9.1
1	1.1	1.1.10	1.1.10.1	1.1.10.1
1	1.1	1.1.11	1.1.11.1	1.1.11.1
1	1.1	1.1.12	1.1.12.1	1.1.12.1
1	1.1	1.1.13	1.1.13.1	1.1.13.1
1	1.1	1.1.14	1.1.14.1	1.1.14.1
1	1.1	1.1.15	1.1.15.1	1.1.15.1
1	1.1	1.1.16	1.1.16.1	1.1.16.1
1	1.1	1.1.17	1.1.17.1	1.1.17.1
1	1.1	1.1.18	1.1.18.1	1.1.18.1
1	1.1	1.1.19	1.1.19.1	1.1.19.1
1	1.1	1.1.20	1.1.20.1	1.1.20.1
1	1.1	1.1.21	1.1.21.1	1.1.21.1
1	1.1	1.1.22	1.1.22.1	1.1.22.1
1	1.1	1.1.23	1.1.23.1	1.1.23.1
1	1.1	1.1.24	1.1.24.1	1.1.24.1
1	1.1	1.1.25	1.1.25.1	1.1.25.1
1	1.1	1.1.26	1.1.26.1	1.1.26.1
1	1.1	1.1.27	1.1.27.1	1.1.27.1
1	1.1	1.1.28	1.1.28.1	1.1.28.1
1	1.1	1.1.29	1.1.29.1	1.1.29.1
1	1.1	1.1.30	1.1.30.1	1.1.30.1
1	1.1	1.1.31	1.1.31.1	1.1.31.1
1	1.1	1.1.32	1.1.32.1	1.1.32.1
1	1.1	1.1.33	1.1.33.1	1.1.33.1
1	1.1	1.1.34	1.1.34.1	1.1.34.1
1	1.1	1.1.35	1.1.35.1	1.1.35.1
1	1.1	1.1.36	1.1.36.1	1.1.36.1
1	1.1	1.1.37	1.1.37.1	1.1.37.1
1	1.1	1.1.38	1.1.38.1	1.1.38.1
1	1.1	1.1.39	1.1.39.1	1.1.39.1
1	1.1	1.1.40	1.1.40.1	1.1.40.1
1	1.1	1.1.41	1.1.41.1	1.1.41.1
1	1.1	1.1.42	1.1.42.1	1.1.42.1
1	1.1	1.1.43	1.1.43.1	1.1.43.1
1	1.1	1.1.44	1.1.44.1	1.1.44.1
1	1.1	1.1.45	1.1.45.1	1.1.45.1
1	1.1	1.1.46	1.1.46.1	1.1.46.1
1	1.1	1.1.47	1.1.47.1	1.1.47.1
1	1.1	1.1.48	1.1.48.1	1.1.48.1
1	1.1	1.1.49	1.1.49.1	1.1.49.1
1	1.1	1.1.50	1.1.50.1	1.1.50.1
1	1.1	1.1.51	1.1.51.1	1.1.51.1
1	1.1	1.1.52	1.1.52.1	1.1.52.1
1	1.1	1.1.53	1.1.53.1	1.1.53.1
1	1.1	1.1.54	1.1.54.1	1.1.54.1
1	1.1	1.1.55	1.1.55.1	1.1.55.1
1	1.1	1.1.56	1.1.56.1	1.1.56.1
1	1.1	1.1.57	1.1.57.1	1.1.57.1
1	1.1	1.1.58	1.1.58.1	1.1.58.1
1	1.1	1.1.59	1.1.59.1	1.1.59.1
1	1.1	1.1.60	1.1.60.1	1.1.60.1
1	1.1	1.1.61	1.1.61.1	1.1.61.1
1	1.1	1.1.62	1.1.62.1	1.1.62.1
1	1.1	1.1.63	1.1.63.1	1.1.63.1
1	1.1	1.1.64	1.1.64.1	1.1.64.1
1	1.1	1.1.65	1.1.65.1	1.1.65.1
1	1.1	1.1.66	1.1.66.1	1.1.66.1
1	1.1	1.1.67	1.1.67.1	1.1.67.1
1	1.1	1.1.68	1.1.68.1	1.1.68.1
1	1.1	1.1.69	1.1.69.1	1.1.69.1
1	1.1	1.1.70	1.1.70.1	1.1.70.1
1	1.1	1.1.71	1.1.71.1	1.1.71.1
1	1.1	1.1.72	1.1.72.1	1.1.72.1
1	1.1	1.1.73	1.1.73.1	1.1.73.1
1	1.1	1.1.74	1.1.74.1	1.1.74.1
1	1.1	1.1.75	1.1.75.1	1.1.75.1
1	1.1	1.1.76	1.1.76.1	1.1.76.1
1	1.1	1.1.77	1.1.77.1	1.1.77.1
1	1.1	1.1.78	1.1.78.1	1.1.78.1
1	1.1	1.1.79	1.1.79.1	1.1.79.1
1	1.1	1.1.80	1.1.80.1	1.1.80.1
1	1.1	1.1.81	1.1.81.1	1.1.81.1
1	1.1	1.1.82	1.1.82.1	1.1.82.1
1	1.1	1.1.83	1.1.83.1	1.1.83.1
1	1.1	1.1.84	1.1.84.1	1.1.84.1
1	1.1	1.1.85	1.1.85.1	1.1.85.1
1	1.1	1.1.86	1.1.86.1	1.1.86.1
1	1.1	1.1.87	1.1.87.1	1.1.87.1
1	1.1	1.1.88	1.1.88.1	1.1.88.1
1	1.1	1.1.89	1.1.89.1	1.1.89.1
1	1.1	1.1.90	1.1.90.1	1.1.90.1
1	1.1	1.1.91	1.1.91.1	1.1.91.1
1	1.1	1.1.92	1.1.92.1	1.1.92.1
1	1.1	1.1.93	1.1.93.1	1.1.93.1
1	1.1	1.1.94	1.1.94.1	1.1.94.1
1	1.1	1.1.95	1.1.95.1	1.1.95.1
1	1.1	1.1.96	1.1.96.1	1.1.96.1
1	1.1	1.1.97	1.1.97.1	1.1.97.1
1	1.1	1.1.98	1.1.98.1	1.1.98.1
1	1.1	1.1.99	1.1.99.1	1.1.99.1
1	1.1	1.1.100	1.1.100.1	1.1.100.1

## Contatti:

### Protiviti

**Luca Medizza** – *Managing Director*

[luca.medizza@protiviti.it](mailto:luca.medizza@protiviti.it)

**Anna Maria Capolongo** - *Associate Director*

[AnnaMaria.Capolongo@protiviti.it](mailto:AnnaMaria.Capolongo@protiviti.it)

### Tema \*

**Arturo Sanguinetti** – *Managing Partner*

[a.sanguinetti@temaconsulenza.eu](mailto:a.sanguinetti@temaconsulenza.eu)

**Massimiliano Forte** – *Managing Partner*

[m.forte@temaconsulenza.eu](mailto:m.forte@temaconsulenza.eu)

*Protiviti non è registrata come società di revisione e non fornisce opinioni su bilanci e servizi di attestazione.*

\* *Tema Audit è una società di revisione iscritta nel Registro dei Revisori legali al numero 173737 e rientra tra i soggetti terzi definiti da Banca d'Italia abilitati allo svolgimento, in esternalizzazione, delle funzioni aziendali di controllo (Internal Audit, Compliance e Risk Management) di banche e intermediari finanziari.*